

Proponente: 45.B
Proposta: 2020/700

del 07/07/2020



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 570

del 14/07/2020

AMBIENTE, ENERGIA, SOSTENIBILITA'

Dirigente: ZILIOI Ing. David

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PROROGA SERVIZI DI GESTIONE DI CANILE E GATTILE COMUNALI, GESTIONE COLONIE FELINE COMUNALI AD E.N.P.A. ONLUS. PERIODO: 01/07/2020 SINO A NUOVA AGGIUDICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA.

Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 31/03/2020 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020 - 2022 e il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 16/04/2020 è stato approvato il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione - Risorse finanziarie per l'esercizio 2020) nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000;
- con Decreto del Sindaco - PG n. 136579 del 11/07/2019 - sono state rimodulate le competenze dirigenziali a partire dal 15/07/2019 e ridefinito l'assetto organizzativo dell'Ente;
- con Deliberazione di Giunta Comunale – ID n. 20 del 30/01/2020 – è stata approvata la macro struttura organizzativa dell'Ente;
- con il contratto Rep. n. 54376 del 26/04/2018, è stato attribuito al sottoscritto Ing. David Zilioli, fino al 31/12/2019, un incarico a tempo determinato con qualifica dirigenziale, ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;
- con atto PG. n. 25071 del 31/01/2020, è stata prorogata l'assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 s.m.i. - contratto Reg. n. 204/2020 - al sottoscritto Ing. David Zilioli, a decorrere dal 01/02/2020 fino al 31/03/2020;
- con atto PG n. 67707 del 30/03/2020, ha fatto seguito una seconda proroga per l'assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 s.m.i. - contratto Reg. n. 344/2020 - al sottoscritto Ing. David Zilioli, a decorrere dal 01/04/2020 fino al 30/06/2020;
- con atto P.G. n. 106507 del 29/06/2020, a firma del Sindaco, a seguito di contratto Rep. n. 102902 del 23/06/2020, è stato attribuito al sottoscritto Ing. David Zilioli, un incarico con qualifica dirigenziale, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i., per la responsabilità di direzione del Servizio Reti-Infrastrutture, Mobilità e, *ad interim*, del Servizio Ambiente, energia, sostenibilità;
- la L. n. 281 del 14/08/1991, "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo", all'art. 1, comma 1 e la L.R. Emilia-Romagna n. 27 del 07/04/2000, "Norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina", all'art. 1, comma 1, sanciscono l'applicazione del principio della tutela degli animali da affezione, la condanna degli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;
- ai sensi dell'art. 4, comma 1, della sopra richiamata L. n. 281/1991, e s.m.i., i Comuni devono provvedere alla gestione del randagismo, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale;
- la L.R. Emilia-Romagna n. 27/2000, e s.m.i., recependo la sopraccitata normativa, ha individuato con precisione le competenze istituzionali dei Comuni in materia di tutela e di controllo della popolazione canina e felina, anche al fine di prevenire il randagismo dei cani;
- la L.R. Emilia-Romagna n. 27 del 07/04/2000, all'art. 1, comma 2, stabilisce che i Comuni, le Province, le Aziende Unità Sanitarie Locali, la Regione, con la collaborazione delle associazioni zoofile ed animaliste interessate non aventi fini di

lucro, attuino, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, interventi ai fini di cui sopra;

- la L.R. Emilia-Romagna n. 27 del 07/04/2000, all'art. 2, stabilisce che i Comuni devono provvedere a "...realizzare o risanare le strutture pubbliche di ricovero per cani ed eventualmente gatti...";
- la L.R. Emilia-Romagna n. 27 del 07/04/2000, all'art. 13, stabilisce che i Comuni devono istituire servizi per la protezione ed il controllo della popolazione canina e felina, assolvendo, tra l'altro, al compito di provvedere alla cattura dei cani randagi o vaganti;
- la L.R. Emilia-Romagna n. 27 del 07/04/2000, all'art. 16, comma 1, lett. a), b) e c), affida ai Comuni, singoli o associati, il ricovero e la custodia temporanea dei cani nei casi previsti agli artt. 86 e 87 del Regolamento di Polizia veterinaria e dei cani catturati, per il tempo necessario alla loro restituzione ai legittimi proprietari, o di quelli per i quali non è possibile la restituzione ai proprietari o l'affidamento ad eventuali richiedenti e, al comma 2, stabilisce che i Comuni assicurino il ricovero e la custodia dei cani ed eventualmente dei gatti mediante apposite strutture.

Richiamata la Delibera ANAC n. 312 del 09/04/2020 ("Prime indicazioni in merito all'incidenza delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e sull'esecuzione delle relative prestazioni"), per quanto dispone in relazione alle procedure per le quali non si è ancora addivenuti alla pubblicazione del bando di gara, dell'avviso o dell'invito a presentare offerte.

Dato atto che:

- il Comune di Reggio Emilia è proprietario di una struttura adibita a canile e gattile, sita in Via Felesino n. 4/a, comprensiva di un reparto sanitario, adibito al ricovero temporaneo ed un ricovero ordinario destinati ai cani e gatti recuperati perché randagi o vaganti, feriti o incidentati o accolti perché oggetto di abbandono o rinuncia di proprietà o per disposizione dell'Autorità sanitaria o amministrativa o giudiziaria;
- tra le competenze e funzioni che fanno capo al Servizio Ambiente, Energia, Sostenibilità del Comune di Reggio Emilia rientra la tutela degli animali e della fauna urbana e, per tale motivo, la gestione delle strutture di ricovero degli animali di proprietà del Comune e delle attività correlate;
- con Determinazione Dirigenziale n. R.U.D. 1045 del 17/10/2019 è stato affidato, tramite Convenzione, il servizio per la co-gestione della struttura, cura e custodia animali del canile comunale all'Associazione E.N.P.A., Sezione Provinciale di Reggio Emilia, sino alla data del 30/06/2020;
- con Determinazione Dirigenziale n. R.U.D. 565 del 28/05/2018 è stato affidato, tramite Convenzione, il servizio per il censimento e la gestione delle colonie feline e del gattile comunale all'Associazione E.N.P.A., Sezione Provinciale di Reggio Emilia;
- con Determinazione Dirigenziale n. R.U.D. 589 del 31/05/2019 è stato ritenuto opportuno prorogare e in effetti prorogato, ai sensi dell'art. 11 della convenzione in essere, il suddetto affidamento per il censimento e la gestione delle colonie feline e del gattile comunale sino alla data del 30/06/2020.

Rilevato che:

- i servizi, ricovero, cura in attesa di adozione dei cani e dei gatti, nonché di censimento e gestione delle colonie feline sul territorio comunale, i correlati servizi di cattura dei cani randagi/vaganti e dei cani e gatti feriti, di raccolta e smaltimento delle salme dei cani e gatti deceduti sul territorio comunale, sino ad oggi sempre garantiti, costituiscono servizi di interesse pubblico, di carattere essenziale e, in relazione ai cani, obbligatori per legge, per i quali l'Amministrazione è tenuta ad assicurare la continuità, come risultante dal combinato disposto della normativa in materia, richiamata in premessa;
- in previsione della scadenza delle sopra descritte convenzioni di gestione di canile e gattile la scrivente Amministrazione, stante la complessità e specificità delle attività oggetto dei sopra descritti servizi, che comportano il coinvolgimento di soggetti con competenze diversificate che, tuttavia, devono agire in modo sinergico tra loro, ha valutato preminente l'interesse ad unificarne la gestione, ritenendo che un unico interlocutore responsabile degli stessi consenta una migliore adeguatezza ed efficienza organizzativa, in termini di flessibilità ed uniformità, anche alla luce del fatto che le strutture di canile e gattile sono adiacenti e condividono una parte degli immobili di cui si compone la struttura comunale;
- l'Amministrazione ha altresì valutato di affidare la gestione unitaria dei servizi principali di gestione canile e gattile includendo i servizi correlati di recupero cani randagi e cani e gatti feriti, malati o deceduti sul territorio, ritenendo tale scelta opportuna ed utile ai fini di una maggiore razionalizzazione e riduzione dei costi, attraverso più facili economie di scala negli acquisti di beni, alimenti, farmaci e, quindi, allo scopo di perseguire e meglio soddisfare i principi di efficienza, efficacia, economicità, oltre che di poter meglio garantire uno stesso approccio nella gestione degli animali, uno stato ottimale di salute e benessere degli stessi, un aumento del numero delle adozioni, la massima collaborazione tra operatori, volontari, Servizio veterinario, Uffici comunali competenti e, in generale, il raggiungimento dei massimi livelli qualitativi di riferimento;
- l'Amministrazione, quindi, ha programmato ed instaurato un procedimento amministrativo volto all'indizione di una gara per l'aggiudicazione della gestione unificata dei suddetti servizi mediante procedura aperta, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza ed economicità dell'azione amministrativa, rotazione e parità di trattamento e di cui agli artt. 1, 4 ed ai sensi degli artt. 59, comma 1 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, misurata sulla base di un prezzo fisso, ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 7 del D.Lgs. n. 50/2016, e s.m.i. e, per quanto applicabile ed ancora in vigore, del Regolamento di Attuazione (D.P.R. n. 207/2010).

Preso atto che:

- medio tempore, la dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria e le norme emanate per il contenimento della diffusione del Covid-19 hanno imposto misure eccezionali anche in capo alla P.A. e, in particolare, l'attivazione di modalità di lavoro agile per i dipendenti;
- tra le misure emergenziali, l'art. 103 del D.L. n.18/2020 ("Cura Italia"), prevedendo la sospensione di tutti i termini dei procedimenti amministrativi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 15 aprile (termine successivamente prorogato al 15 maggio 2020, dall'art. 37 del D.L. n. 23/2020), ha inciso anche sui termini delle procedure di gara in corso o da avviare in tale periodo, con corrispondente differimento dei termini per l'individuazione dei soggetti cui affidare nuovi appalti di servizi;

- ragioni non dipendenti dall'Amministrazione hanno quindi comportato rallentamenti nei tempi di conclusione dei procedimenti in essere;
- in particolare, in conseguenza della sopra descritta situazione organizzativa ed in applicazione di quanto disposto dalla sopra richiamata Delibera ANAC n. 312 del 09/04/2020 in relazione alle procedure di gara per le quali non si era ancora addivenuti alla pubblicazione del bando di gara, l'Amministrazione è stata chiamata a valutare la necessità o l'opportunità di differire l'avvio delle procedure di gara già programmate e non indifferibili, considerando l'urgenza di approvvigionamento;
- la suddetta opportunità doveva essere valutata tenendo conto dell'impossibilità di garantire la massima partecipazione alla procedura, la par condicio tra i concorrenti e l'agevole adempimento degli oneri di partecipazione, anche in considerazione della complessità delle operazioni richieste per la preparazione delle offerte e delle contingenti difficoltà organizzative interne all'Amministrazione connesse alla situazione di emergenza.

Valutata l'opportunità di differire l'avvio della procedura di gara già programmata ma non indifferibile, a causa dei sopra descritti rallentamenti, delle contingenti difficoltà organizzative interne all'Amministrazione connesse alla situazione di emergenza, nonché dell'impossibilità di garantire la massima partecipazione alla procedura, la par condicio tra i concorrenti e l'agevole adempimento degli oneri di partecipazione.

Dato atto che:

- a seguito del suddetto differimento, il procedimento per l'affidamento unitario dei servizi oggetto del presente atto e dei servizi ad essi correlati, già in massima parte predisposto ed attualmente in fase di completamento, non è ancora terminato;
- le convenzioni in essere per la gestione del canile e del gattile comunali e delle colonie feline censite sul territorio comunale erano prossime alla scadenza;

Rilevata la sussistenza di ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili che hanno rallentato i procedimenti in atto.

Considerata la necessità di garantire la continuità e non interrompere la gestione dei servizi in oggetto, nel rispetto del principio di continuità dell'azione amministrativa sancito dall'art. 97 Cost., il quale impone di individuare tutti i possibili strumenti volti ad evitare l'impossibilità di far fronte allo svolgimento delle funzioni e delle attività di competenza dell'Amministrazione.

Ritenuto pertanto opportuno attivare le procedure di proroga delle gestioni in essere ed in scadenza.

Dato atto che:

- per i motivi sopra esposti, si è provveduto ad inviare al gestore dei servizi in carico, formale richiesta di proroga ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 ed ai sensi dell'art. 3 della Convenzione in essere per la gestione del canile, in atti P.G. N. 2020/101796;
- la proroga delle convenzioni per la gestione del canile, del gattile e delle colonie feline comunali è stata prevista a partire dal 01/07/2020, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente e sino a nuova aggiudicazione, fatte salve diverse esigenze dettate dall'emergenza COVID-19 e, comunque, sino alla concorrenza di un importo massimo di € 30.333,3;

- il contraente, durante il periodo di proroga, è tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti dalle convenzioni in essere.

Preso atto che:

la Presidente p.t. della Sezione provinciale dell'Associazione E.N.P.A. di Reggio Emilia, a ciò specificamente delegata in data 30/06/2020 dalla Presidente Nazionale E.N.P.A., ha sottoscritto per accettazione la richiesta di proroga dell'affidamento dei servizi de quo, alle stesse condizioni, sino a nuova aggiudicazione,

Ritenuto pertanto di prorogare i servizi in oggetto al suddetto operatore attualmente in convenzione, al fine di garantire continuità ed efficienza nella gestione del procedimento, per le motivazioni ed alle condizioni sopra descritte.

Attesa la competenza del Dirigente all'adozione del presente atto, ai sensi dell' art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000.

Dato atto che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, in conformità a quanto disposto dall'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Visti:

- ♦ il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare gli artt. 107 e 192;
- ♦ il D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i. ed in particolare l'art. 26, comma 6;
- ♦ il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- ♦ l'art. 32 del vigente Regolamento comunale di Contabilità;
- ♦ il D.P.R. n. 207/2010 regolamento attuativo del Codice dei contratti per le parti tuttora in vigore;
- ♦ il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, per le parti ancora in vigore;
- ♦ l'art. 3 della Legge n. 136/2010;
- ♦ la Delibera ANAC n. 312 del 09/04/2020;
- ♦ l'art. 97 della Costituzione;
- ♦ l'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- ♦ le convenzioni in essere.

DETERMINA

- 1) di richiamare la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo;
- 2) di prorogare ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs n. 50/2016 ed ai sensi dell'art. 3 della Convenzione in essere per la co-gestione del canile, i servizi di gestione delle colonie feline e del gattile e canile comunali, all'Associazione E.N.P.A., sezione provinciale di Reggio Emilia, a partire dal 01/07/2020 e sino al 31/08/2020, tempo strettamente necessario al perfezionamento dell'aggiudicazione della gestione unitaria dei servizi di canile e gattile e correlati, fatte salve diverse esigenze dettate dall'emergenza COVID-19 o ad altre cause imprevedibili, per un importo massimo di € 30.333,3 (fuori campo IVA ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 633/72 e art. 8 L. n. 266/1991);
- 3) di impegnare la somma presunta di € 30.333,3 (fuori campo IVA ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 633/72 e art. 8 L. n. 266/1991), con imputazione alla Missione 09 – Programma 02 – titolo 1, codice del piano dei conti necessario per la definizione della

transazione elementare ex art. 5 e 6 del D.Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014: 1.03.02.99.999 del Bilancio di Previsione Pluriennale 2020/2022 – Esercizio 2020 – Capitolo 27955 del P.E.G. 2020 denominato “PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TUTELA AMBIENTALE”, codice progetto/prodotto 2020_PD_4521 “TUTELA ANIMALI”, centro di costo 0190;

- 4) di dare atto che il contraente, durante il periodo di proroga, è tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti dalle convenzioni in essere;
- 5) di disporre l'invio alla Ragioneria comunale per le procedure di cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

IL DIRIGENTE
(Ing. David Zilioli)